



## CONVENZIONE

### per Attività di Studi- Ricerca- Valorizzazione

tra

**IL MUSEO ARCHEOLOGICO NAZIONALE DI REGGIO CALABRIA** - (da ora in poi denominato MARRC) avente sede in Reggio Calabria Piazza Giuseppe de Nava n.26 codice fiscale 92094410807, rappresentato dal Direttore pro-tempore, dott. Carmelo Malacrino che interviene nella stipula del presente accordo nella qualità di legale rappresentante e nell'esercizio della propria funzione istituzionale ai sensi del D.P.C.M. n.169/2019

- da una parte-

E

La **Scuola Superiore Meridionale**, con sede in via Mezzocannone n. 4, C.F. 95315120634, nella persona del Prof. Arturo De Vivo in qualità di Responsabile della Scuola Superiore Meridionale

- dall'altra -

(di seguito denominate "Parti")

### VISTO

- il D.P.C.M. n.169 del 2 dicembre 2019 che include il Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria tra gli Istituti di rilevante interesse nazionale dotati di autonomia speciale;
- il decreto di nomina del Direttore del Museo Archeologico Nazionale di Reggio Calabria MIBAC UDCM repertorio decreti n. 353 del 5 agosto 2019 ratificato dalla Corte dei Conti;
- l'art. 4 c.2 e art. 10 D.M. del 23 dicembre 2014 concernente "Organizzazione e funzionamento dei musei statali";
- lo Statuto del MARRC (MiBACT – UDCM Rep..Decreti n. 146 del 23.03.17)
- il D.M. nr. 44 del 23 gennaio 2016 riguardante "La riorganizzazione del Ministero dei Beni e delle Attività culturali e del Turismo";
- la legge 7 agosto 1990 n.241 e ss.mm.ii.
- il D.Lgs 22 gennaio 2004 n.42 recante il "Codice dei beni culturali e del paesaggio" e s.m.i., in particolare (art 118, art. 119, art. 17, 88 e 89
- l'art. 15 della L. n. 241 del 7/8/1990, che prevede molteplici forme di collaborazione tra gli Istituti del Ministero e le Università in ordine alla catalogazione, conservazione, alla conoscenza, alla ricerca e alla valorizzazione del patrimonio culturale nel rispetto dei rispettivi compiti istituzionali;
- la Determina Dirigenziale rep.n.285 del 12 settembre 2022

### CONSIDERATO

che il D. lgs. 42/2004 e ss.mm.ii, all'art. 29 statuisce che la conservazione del patrimonio culturale è assicurata anche mediante le attività di studio e ricerca;

che i beni del patrimonio culturale di appartenenza pubblica sono destinati alla fruizione della collettività» (art. 2, co. 4°, Codice) e la valorizzazione del patrimonio culturale pubblico «comprende anche la promozione ed il sostegno degli interventi di conservazione del patrimonio» stesso (art. 6, co. 1°, Codice);

che è interesse comune delle Istituzioni, pertanto, definire e mettere in atto forme integrate di collaborazione sul piano scientifico e della valorizzazione, nel pieno rispetto della reciproca autonomia giuridica, gestionale didattica e statutaria;

che le attività previste dal presente Accordo sono da intendersi come deputate ad assicurare gli scambi di esperienze e di collaborazioni professionali necessari al reciproco supporto ed alla migliore attuazione di principi generali di leale cooperazione istituzionale, di buon andamento dell'amministrazione pubblica e di economicità delle relative attività

che il MArRC ha la missione di acquisire, conservare e valorizzare le proprie collezioni al fine di contribuire alla salvaguardia del patrimonio culturale materiale ed immateriale, naturale e scientifico, nonché di promuovere lo studio e la ricerca sia con risorse interne sia in collaborazione con partner istituzionali nazionali ed internazionali nei settori dei Beni Culturali in genere nonché dell'Archeologia e dei Beni Architettonici e di diffondere detti studi e ricerche presso la comunità scientifica ed il pubblico;

che presso il MArRC operano laboratori di ricerca scientifica in ambito archeologico e laboratori di conservazione e restauro che svolgono attività sia di conservazione che di studio e ricerca metodologica nell'ambito della conservazione dei beni;

Che il MArRC ha interesse alla realizzazione di tale collaborazione attraverso la messa a disposizione dei propri spazi/strutture per lo svolgimento di attività la cui fattibilità andrà concordata sulla base delle iniziative elaborate congiuntamente dalle parti;

che la Scuola Superiore Meridionale (in prosieguo anche: SSM), quale Istituto di Istruzione Universitaria di Alta Formazione Dottorale ad Ordinamento Speciale, è un ente con personalità giuridica di diritto pubblico e autonomia didattica, scientifica, organizzativa, finanziaria, gestionale, amministrativa, patrimoniale e contabile, istituito dal 2 aprile 2022, con decreto del Ministero dell'Università e della Ricerca n. 141 del 27/01/2022 (pubblicato in GURI n. 65 del 18/03/2022);

che la Scuola Superiore Meridionale, tra le sue articolazioni accademiche interdisciplinari, annovera l'area umanistico-giuridica nell'ambito della quale sono attivi:

- a. il Corso di Allievi Ordinari di I e II livello (Laurea Triennale e Specialistica) in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio»;
- b. il Programma di dottorato in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» con la finalità di formare gli allievi alla lettura e interpretazione contestuale di oggetti, spazi, pratiche e fenomeni di tipo culturale, sociale, economico e religioso nell'ambito di un corso avanzato di studio e ricerca fondato su un approccio multi e interdisciplinare, dove fulcro d'interesse è il patrimonio archeologico approcciato come campo di ricerca antichistica, declinato dall'indagine storica e letteraria fino alla conservazione, gestione e fruizione;
- c. area di ricerca in «Archeologia e culture del Mediterraneo antico. Ricerca storica, conservazione, fruizione del patrimonio» finalizzata all'analisi delle interconnessioni tra culture e centri mediterranei, tematiche riguardanti l'Italia centro meridionale e i siti vesuviani, l'interazione tra testi storici, letterari e documentazione archeologica, la riflessione

su corpora digitali e nuove forme di documentazione delle testimonianze, il settore del restauro, della conservazione e le buone pratiche di gestione del patrimonio.

che la Scuola Superiore Meridionale, ai sensi delle disposizioni statutarie e nell'ambito delle proprie finalità, collabora con le Amministrazioni, le Istituzioni e gli Enti locali per uno sviluppo economico, sociale e culturale del territorio al fine di incentivare la disseminazione culturale del sapere ed incentiva rapporti di collaborazione con enti ed organismi pubblici e privati, italiani o stranieri, mediante contratti, accordi e convenzioni;

che le parti sono interessate ad una reciproca collaborazione finalizzata alla costruzione di un rapporto di collaborazione ed all'attuazione di una condivisa programmazione di studio, ricerca e valorizzazione del patrimonio culturale;

che è interesse delle parti formalizzare tale rapporto di collaborazione attraverso un apposito atto convenzionale,

tutto ciò premesso e considerato le parti concordano e stipulano quanto segue.

### **Art. 1 (Oggetto e Finalità)**

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo.

Le parti si impegnano a collaborare, nel rispetto dei rispettivi fini istituzionali, mediante l'utilizzo delle risorse intellettuali, tecniche, museali e amministrativo-gestionale, sia sul piano di progetti didattici che sul piano di progetti di ricerca scientifici e culturali al fine di costituire un proficuo terreno di confronto per sviluppare le tematiche comuni, contribuire alla tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e promuovere lo sviluppo di attività culturali e di ricerca nel sistema socio-economico-culturale nazionale ed internazionale.

Con il presente accordo le parti, per tutta la durata prevista, si impegnano ad una collaborazione scientifica concernente i seguenti ambiti: Ricerca/Studio/Valorizzazione.

### **Art. 2 (Obblighi delle parti)**

Ciascuna parte si impegna, in esecuzione del presente accordo, a svolgere le attività di propria competenza, come di seguito specificate con la massima cura e diligenza ed altresì ad informarsi reciprocamente in ordine alle attività effettuate.

Il MArRC si impegna a sostenere i progetti didattici oltre che di promozione culturale volti alla valorizzazione e divulgazione del patrimonio archeologico museale del territorio attraverso la preliminare valutazione delle proposte ed il conseguente rilascio delle necessarie autorizzazioni/concessioni che dovranno essere richieste di volta in volta in forma scritta nel rispetto della normativa vigente.

Il MArRC si impegna a concedere gratuitamente l'uso del logo istituzionale per finalità di comunicazione e promozione degli eventi condivisi.

La SSM si impegna a condividere, programmare e realizzare – previa approvazione del MArRC – le attività inerenti gli ambiti di intervento di cui al presente accordo che saranno eventualmente parte di un atto integrativo.

### **Art. 3 (Oneri connessi all'attuazione dell'accordo)**

Gli eventuali oneri finanziari connessi allo svolgimento delle attività saranno concordati di volta in volta in apposito atto preliminare all'espletamento delle attività stesse.

La presente Convenzione non comporta alcun onere finanziario né a carico del MArRC né a carico della SSM.

### **Art. 4 (Atti esecutivi)**

Le parti provvedono a formalizzare e rendere operative le attività oggetto del presente accordo eventualmente attraverso la stipula di specifici atti esecutivi, sottoscritti dai legali rappresentanti degli enti parti della Convenzione.

Le attività realizzate e sostenute dal MArRC in collaborazione con la SSM dovranno essere condivise attraverso la redazione di una programmazione che garantisca il rispetto di impegni reciprocamente assunti per la realizzazione di obiettivi istituzionali.

Le modalità esecutive di tutte le attività dovranno essere preliminarmente concordate ed in ogni caso comunque programmate adeguatamente da un punto di vista cronologico- organizzativo per garantirne l'esecutività in relazione alle ordinarie attività svolte all'interno del Museo.

#### **Art. 5 (Attività ulteriori)**

Il MArRC dichiara la propria disponibilità a promuovere, anche su proposta della SSM, attività ulteriori da concordare e nel rispetto reciproco degli obiettivi istituzionali di entrambi di Enti.

#### **Art. 6 (Referenti)**

I referenti dell'accordo di collaborazione sono:

per il MArRC il Direttore dott. Carmelo Malacrino,

per la SSM il Responsabile della Scuola Superiore Meridionale Prof. Arturo De Vivo.

#### **Art. 7 (Proprietà intellettuale)**

I risultati degli studi e della ricerca condotti dalla SSM dovranno essere resi noti al MArRC, il quale dovrà essere menzionato in eventuali pubblicazioni dei risultati ottenuti nell'ambito del rapporto di reciproca collaborazione.

In caso di risultati brevettabili, questi saranno di proprietà comune e verranno depositati congiuntamente, fatto salvo il diritto morale degli autori/inventori ai sensi delle vigenti leggi e nel rispetto dell'effettivo apporto inventivo.

#### **Art. 8 (Diritto di immagine)**

Nel rispetto delle disposizioni di cui agli art. 107-109 D. Lgs. 42/2004 e ss.mm.ii., il presente accordo non implica alcuna spendita di nome e/o concessione e/o utilizzo del marchio e dell'identità visiva del MArRC per fini commerciali e/o pubblicitari.

Tale utilizzo straordinario rispetto all'attività istituzionale dovrà essere regolato da specifico accordo e compatibile con la tutela dell'immagine del MArRC nonché soggetto a consenso espresso della Direzione del MArRC.

#### **Art. 9 (Altre modalità di collaborazione)**

Oltre alle forme sopra riportate potranno essere individuate e realizzate anche altre modalità di collaborazione nei termini ritenuti più idonei per il conseguimento delle finalità oggetto del presente accordo.

#### **Art. 10 (Durata dell'accordo)**

La presente Convenzione avrà durata di anni 3 (tre) a decorrere dalla data di sottoscrizione e non potrà essere rinnovato se non per espressa manifestazione di volontà delle parti.

#### **Art. 11 (Modifiche)**

Qualsiasi modifica e/o integrazione al presente Accordo dovrà essere concordata e risultare da

atto scritto tra le parti.

#### **Art. 12 (Recesso e risoluzione)**

Ciascuna delle parti potrà recedere dal presente accordo con preavviso di almeno due mesi notificato alla controparte tramite le Pec istituzionali.

#### **Art. 13 (Copertura assicurativa)**

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano la SSM provvederà alla copertura assicurativa per il personale che accederà agli spazi del MArRC.

#### **Art. 14 (Tutela della salute e sicurezza nei luoghi di lavoro)**

Nell'ipotesi di espletamento di attività che lo prevedano il personale della SSM è tenuto ad uniformarsi ai regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore nella sede di esecuzione delle attività attinenti alla presente Convenzione, nel rispetto della normativa per la sicurezza dei lavoratori di cui al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81, osservando in particolare gli obblighi di cui all'art.20 del decreto citato, nonché le disposizioni del Responsabile del servizio di prevenzione e protezione.

#### **Art. 15 (Controversie)**

Le parti si impegnano a definire in via amichevole qualsiasi controversia che possa nascere dall'esecuzione della presente convenzione. Ogni controversia che non possa essere risolta in via amichevole tra le Parti, nella gestione, esecuzione, interpretazione o scioglimento della presente Convenzione sarà deferita all'autorità giudiziaria competente.

#### **Art. 16 (Registrazione)**

La Convenzione potrà essere registrata in caso d'uso con oneri a carico della parte che ne abbia interesse.

La presente Convenzione viene sottoscritta digitalmente ai sensi dell'art. 15, comma 2 bis, della L. n. 240 del 1990 ed è soggetta a registrazione in caso d'uso ai sensi degli articoli 5, 6, 39, 40 e 4 (Tariffa Parte II) del D.P.R. n. 131/1986 con spese a carico della parte che ne farà richiesta.

Gli oneri fiscali inerenti l'imposta di bollo sul documento originale del presente accordo di cui all'art. 2 del D.P.R. n. 642/1972 e all'art. 2 dell'allegata Tabella del D.P.R. n. 642/1972 sono assolti mediante n. 1 marca da bollo da € 16,00 emessa in data 19/01/2023, recante il seguente numero identificativo: 01220437445084 conservata agli atti presso della Scuola Superiore Meridionale.

Ai sensi dell'art.8 del sopra citato DPR (n. 642/1972) il Museo Archeologico di Reggio Calabria – Ministero della Cultura in quanto Amministrazione dello Stato, è esente dall'assolvimento dell'imposta di Bollo.

#### **Art. 17 (Trattamento dei dati personali)**

Le parti dichiarano reciprocamente di essere informate che i dati personali forniti o comunque raccolti in conseguenza e nel corso dell'esecuzione del presente accordo vengono trattati esclusivamente per le finalità dell'accordo stesso mediante consultazione elaborazione, raffronto con altri dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o automatizzata ed inoltre, per fini statistici, con esclusivo trattamento dei dati in forma anonima, mediante comunicazione a soggetti pubblici, qualora ne facciano richiesta per il perseguimento dei propri fini istituzionali, nonché a soggetti privati, qualora lo scopo della richiesta sia compatibile con i fini istituzionali delle parti contraenti.

Le parti dichiarano, infine di essere informate sui rispettivi diritti e obblighi di cui all'art. 7 D. Lgs. 196/2003.

#### **Art. 18 (Comunicazioni)**

Tutte le comunicazioni comunque afferenti la presente Accordo e/o alla sua esecuzione saranno validamente effettuate per iscritto, anche mediante email.

Trattandosi di atto con Pubblica Amministrazione il presente accordo viene sottoscritto con firma digitale – ai sensi dell’art.15 comma 2-bis della legge 241/90 e ss.mm.ii. e secondo le modalità previste dal D.Lgs n. 82/2005.

Per il MArRC

Il Direttore  
Dott. Carmelo Malacrino

Per la Scuola Superiore Meridionale

Responsabile della Scuola Superiore Meridionale  
Prof. Arturo De Vivo

Atto: CONVENZION 2023/3 del 06-03-2023  
Ufficio proponente: SCUOLA SUPERIORE MERIDIONALE  
Copia Documento